CAMERA DEI DEPUTATI N. 3273

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002

Presentato il 28 novembre 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002, completa il divieto di applicazione ed esecuzione della pena di morte, già introdotto con il Protocollo n. 6 (reso esecutivo in Italia con la legge n. 8 del 1989).

Infatti, il Protocollo n. 6 (Strasburgo, 28 aprile 1983) alla citata Convenzione europea sui diritti dell'uomo (Roma, 4 novembre 1950) ha previsto l'abolizione della pena di morte (articolo 1) consentendo, peraltro, che la legislazione nazionale potesse mantenerla per gli atti commessi « in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra » (articolo 2).

Dopo l'adozione del Protocollo n. 6, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati che chiedono di divenire membri del Consiglio d'Europa ad impegnarsi per una moratoria nelle esecuzioni capitali e a firmare e ratificare il Protocollo n. 6 (risoluzione n. 1044 del 1994).

L'obiettivo dell'abolizione della pena di morte anche in tempo di guerra, richiamato dall'Assemblea parlamentare con la raccomandazione n. 1246/1994 (per l'adozione di un Protocollo addizionale in tal senso), fu temporaneamente ritenuto dal

Comitato dei Ministri da affrontare successivamente ad una moratoria nelle esecuzioni.

Nella dichiarazione finale del secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo (Strasburgo, ottobre 1997), l'abolizione universale della pena di morte è stata qualificata come obiettivo fondamentale ed, in tal senso, anche il Comitato dei Ministri si è pronunciato con la dichiarazione « Per un'area europea esente dalla pena di morte » (9 novembre 2000).

La risoluzione n. 2 (paragrafo 14) adottata dalla Conferenza ministeriale europea sui diritti umani (Roma, 3 e 4 novembre 2000) ha invitato il Comitato dei Ministri a considerare la fattibilità di un Protocollo nel senso in esame.

A seguito di una proposta presentata il 7 dicembre 2000 dalla Svezia, il testo del Protocollo n. 13 è stato elaborato in seno ai competenti organi del Consiglio d'Europa e adottato, quindi, dal Comitato dei Ministri nella riunione del 21 febbraio 2002.

L'adozione del Protocollo in questione costituisce il coronamento di una lunga evoluzione della cultura europea, rispetto alla quale una posizione contrastante risulta essere stata espressa soltanto da un'assoluta minoranza di Paesi la cui legislazione nazionale, in materia di diritti umani e con riferimento al tema specifico, sembrerebbe rispondere a *standard* non uniformi al resto degli Stati membri.

Nel nostro ordinamento giuridico, l'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, che stabiliva che « Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra », è stato parzialmente modificato dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che ha soppresso le parole: « , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ».

Peraltro, nella legislazione ordinaria, la pena di morte prevista nelle disposizioni di seguito indicate, era già stata da tempo abolita: articoli 17 e 21 del codice penale, rispettivamente modificato e da ritenere abrogato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, e, per le leggi speciali diverse da quelle militari, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21; in tempo di guerra, articolo 241 del codice penale militare di guerra, abrogato dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Come avvenuto per i precedenti Protocolli alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificati dall'Italia, si rende necessaria una legge *ad hoc* per il recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nel Protocollo n. 13. Esso inoltre innova rispetto alla previsione del Protocollo n. 6 alla stessa Convenzione, reso esecutivo nel nostro ordinamento con la legge 2 gennaio 1989, n. 8.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Come esplicitato nella relazione, il testo del Protocollo n. 13 riprende il disposto del Protocollo n. 6 già reso esecutivo con legge nel nostro ordinamento, con la sola eccezione rappresentata dall'articolo 2 che prevedeva la possibilità di applicare la pena di morte in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Per effetto dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che aveva già abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e della recente soppressione di parte dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, il disposto del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali appare perfettamente conforme alle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La normativa prevista dal Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La pena di morte in tempo di guerra, prevista dall'articolo 241 del codice penale militare di guerra, è stata già abrogata con la legge 13

ottobre 1994, n. 589. L'effetto abrogativo implicito riguarda la legge 2 gennaio 1989, n. 8, recante « Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983 », per la parte relativa all'articolo 2 del suddetto protocollo, che consente agli Stati di mantenerla in situazione di guerra o di pericolo imminente di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.

ART. 2

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOL NO. 13 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, CONCERNING THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN ALL CIRCUMSTANCES

PROTOCOLE N° 13 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, RELATIF À L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN TOUTES CIRCONSTANCES

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Convinced that everyone's right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of the death penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity of all human beings;

Wishing to strengthen the protection of the right to life guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention");

Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of the Death Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war;

Being resolved to take the final step in order to abolish the death penalty in all circumstances,

Have agreed as follows:

Article 1 – Abolition of the death penalty

The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.

Article 2 – Prohibition of derogations

No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 15 of the Convention.

Article 3 – Prohibition of reservations

No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.

Article 4 – Territorial application

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2 – Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.

Article 3 – Interdiction de réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.

Article 4 – Application territoriale

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 5 – Relationship to the Convention

As between the States Parties the provisions of Articles 1 to 4 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 6 – Signature and ratification

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7 – Entry into force

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.

2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 8 – Depositary functions

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4 and 7;

d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 5 – Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 6 – Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7 – Entrée en vigueur

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 8 – Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;

d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Vilnius, this 3rd day of May 2002, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, 28 June 2002

The Director General of Legal Affairs of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques du Conseil de l'Europe,

Guy DE VEL

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SERVIZIO CONTENZIOSO DIPLOMATICO E DEI TRATTATI

Il Capo dell'Ufficio II

Cons. Amb. Massimo Larezzo Cassinelli

Per copia conforme

Protocollo n. 13
Alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze
(VILNIUS, 3.V.2002)

(traduzione non ufficiale)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
convinti che il diritto alla vita è un valore fondamentale in una società democratica e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto e per il pieno riconoscimento della intrinseca dignità di tutti gli esseri umani;
augurandosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (da qui in avanti "la Convenzione");
rilevando che il Protocollo n. 6 alla Convenzione, avente ad oggetto l'Abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in situazioni di conflitto o di imminente pericolo di guerra;
risoluti ad intraprendere l'iniziativa decisiva in ordine all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Abolizione della pena di morte
La pena di morte dovrà essere abolita. Nessuno dovrà essere condannato a tale punizione né giustiziato.

Articolo 2 Divieto di deroghe
Nessuna deroga alle disposizioni di questo Protocollo potrà essere fatta in conformità all'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3 Divieto di riserve
Nessuna riserva in conformità all'articolo 57 della Convenzione potrà essere considerata conforme alle disposizioni di questo Protocollo.

Articolo 4 Applicazione territoriale
1 Qualsiasi Stato può, al momento della sottoscrizione o del deposito dei propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui questo Protocollo sarà applicato.
2 Qualsiasi Stato può in data successiva, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione di questo Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente al decorso del termine di 3 mesi dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3 Qualsiasi dichiarazione resa in conformità dei due paragrafi precedenti può, nei confronti di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata o modificata mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modificazione diverranno effettivi il primo giorno del mese seguente al decorso del termine di 3 mesi dalla data di ricezione di tale notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 Relazioni con la Convenzione
Gli Stati Parti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 4 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi della Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione dovranno essere applicate in conformità ad essi.

Articolo 6 Sottoscrizione e ratifica
Questo Protocollo sarà aperto alla sottoscrizione degli Stati Membri del Consiglio d'Europa che abbiano firmato la Convenzione. E' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare questo Protocollo senza aver precedentemente o contemporaneamente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 Entrata in vigore
1 Questo Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente al decorso del termine di 3 mesi dalla data in cui 10 Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano acconsentito ad essere vincolati dal Protocollo in conformità alle disposizioni dell'art. 6.
2 Nei confronti di qualsiasi Stato membro che esprima successivamente il consenso ad essere da questo vincolato, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente al decorso del termine di 3 mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 8 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a) qualsiasi sottoscrizione;

b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;

c) qualsiasi data di entrata in vigore di questo Protocollo in conformità degli artt. 4 e 7;

d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione collegata a questo Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in inglese e in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

€ 0,30

15PDL0036520